

# **PIANO DI AZIONE NEL SETTORE DEGLI AIUTI DI STATO**

**Aiuti di Stato meno numerosi e più mirati: itinerario di riforma degli aiuti di Stato  
2005-2009**

**(Documento di consultazione)**

Introduzione .....	3
I Una politica degli aiuti di Stato al passo con i tempi nel quadro della strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione.....	3
I.1 La ragion d'essere della politica degli aiuti di Stato: perché l'Unione europea ha bisogno di una politica degli aiuti di Stato?.....	3
I.2 Nuove sfide per la politica comunitaria degli aiuti di Stato.....	5
I.3 Come affrontare le nuove sfide? .....	6
II Concentrarsi sulle priorità fondamentali.....	8
II.1 Puntare sull'innovazione e sulle attività di R&S per rafforzare la società della conoscenza .....	8
II.2 Creare un contesto migliore per le imprese e stimolare lo spirito imprenditoriale.....	9
II.3 Investire nel capitale umano.....	10
II.4 Servizi di interesse economico generale di elevata qualità.....	10
II.5 Una migliore definizione delle priorità grazie alla semplificazione e al consolidamento normativo .....	11
II.6 Una politica mirata degli aiuti regionali.....	11
II.7 Incoraggiare un futuro ecologicamente sostenibile.....	12
II.8 Creare infrastrutture moderne dei trasporti, dell'energia e delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.....	13
III Modernizzare le prassi e le procedure nel settore degli aiuti di Stato.....	13
III.1 Una <i>governance</i> migliore: ripartire le responsabilità con gli Stati membri.....	13
III.2 Meno burocrazia e applicazione e controllo più mirati.....	14
III.3 Adeguare le norme procedurali all'Unione europea allargata.....	15
III.4 Ampio riesame dei rimanenti atti.....	16
III.5 Applicazione e valutazione delle nuove prassi in futuro .....	17

## 1. INTRODUZIONE

1. Sfide specifiche impongono **in questo momento un'ampia riforma della politica degli aiuti di Stato**. È giunto il momento per la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri e con le parti interessate, di dare slancio alle riforme per far sì che le norme in materia di aiuti di Stato possano dare un migliore contributo alla crescita duratura, alla competitività, alla coesione sociale e regionale e alla tutela dell'ambiente.
2. Il presente piano di azione è un **documento di consultazione**: esso delinea un itinerario indicativo di riforma degli aiuti di Stato per il periodo 2005/2009, che la Commissione realizzerà in stretta collaborazione con gli Stati membri e con tutte le parti interessate.
3. **I servizi della Commissione invitano a trasmettere eventuali osservazioni sul presente piano di azione entro il 15 settembre 2005**. Le parti interessate verranno invitate a partecipare all'elaborazione di ogni singola proposta concreta.
4. Le osservazioni devono essere inviate per posta elettronica all'indirizzo [STATEAIDGREFFE@CEC.EU.INT](mailto:STATEAIDGREFFE@CEC.EU.INT), indicando il riferimento *Riforma degli aiuti di Stato*, o per posta ordinaria al seguente indirizzo:

DG Concorrenza  
Protocollo degli aiuti di Stato  
SPA 3, Ufficio 6/5  
B-1049 BRUXELLES  
Belgio

## I UNA POLITICA DEGLI AIUTI DI STATO AL PASSO CON I TEMPI NEL QUADRO DELLA STRATEGIA DI LISBONA PER LA CRESCITA E L'OCCUPAZIONE

### I.1 La ragion d'essere della politica degli aiuti di Stato: perché l'Unione europea ha bisogno di una politica degli aiuti di Stato?

5. Sin dalla firma del trattato di Roma nel 1957 la politica degli aiuti di Stato è stata un elemento integrante della politica della concorrenza: la Commissione europea ha il compito di impedire che gli aiuti concessi dagli Stati membri falsino indebitamente la concorrenza.
6. Alla base della **politica della concorrenza** vi è l'idea che l'economia di mercato offre la garanzia migliore per accrescere il tenore di vita dei cittadini nella UE, uno dei principali obiettivi del trattato UE. Il regolare funzionamento dei mercati è condizione essenziale per fornire ai consumatori i prodotti che desiderano, a prezzi contenuti. La concorrenza è inoltre indispensabile per accrescere la competitività dell'economia europea, in quanto consente di creare un contesto in cui le imprese efficienti e innovative vengano debitamente ricompensate.
7. Il controllo degli aiuti di Stato risponde alla necessità di **garantire condizioni di parità** per tutte le imprese operanti nel mercato unico europeo, a prescindere dallo Stato membro in cui hanno sede. Un particolare motivo di preoccupazione sono gli

aiuti di Stato che forniscono vantaggi selettivi ingiustificati ad alcune imprese, impedendo alle forze di mercato di premiare le imprese più competitive ovvero ritardandone l'azione in tal senso, e riducendo quindi la competitività europea nel suo complesso. Ciò può anche portare ad una concentrazione di potere di mercato nelle mani di alcune imprese, ad esempio perché le imprese che non beneficiano degli aiuti (ad esempio le imprese straniere) sono costrette a ridurre la loro presenza sul mercato o perché gli aiuti di Stato vengono utilizzati per erigere barriere all'entrata. Per i consumatori queste distorsioni della concorrenza possono tradursi in aumenti di prezzi, prodotti di qualità inferiore, minore innovazione.

8. Occorre inoltre rendersi conto che **gli aiuti di Stato hanno un costo** e che non costituiscono una soluzione miracolosa che consenta di risolvere all'istante tutti i problemi. In fin dei conti, sono i contribuenti che devono finanziarli, e non vanno dimenticati i relativi costi di opportunità. La concessione di aiuti alle imprese significa minori finanziamenti per altri settori di intervento. Le risorse statali sono limitate, tuttavia esse sono necessarie per molti compiti essenziali, come l'istruzione, la sanità, la sicurezza nazionale, la protezione sociale, ecc. È necessario quindi che gli Stati membri compiano scelte trasparenti e fissino priorità.
9. L'articolo 87 del **trattato CE** vieta, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. Il trattato ha assegnato alla Commissione il compito di controllare le misure di aiuto degli Stati membri, sia le misure proposte che quelle già in vigore, per verificare che non falsino la concorrenza intracomunitaria e gli scambi in misura contraria al comune interesse. Tra i suoi compiti rientra anche quello di garantire condizioni di parità tra tutti gli Stati membri, a prescindere dal diverso livello di risorse e dalle diverse tradizioni in materia di intervento dello Stato sui mercati.
10. Il trattato autorizza esplicitamente alcune eccezioni al divieto di aiuti di Stato, qualora i regimi di aiuti proposti possano avere effetti positivi al livello della UE nel suo complesso. Gli aiuti di Stato possono essere dichiarati compatibili con il trattato purché soddisfino **obiettivi di comune interesse** chiaramente definiti e non falsino la concorrenza e gli scambi intracomunitari in misura contraria al comune interesse. Gli aiuti di Stato possono a volte costituire strumenti efficaci per realizzare obiettivi di comune interesse. Consentono di correggere i fallimenti del mercato, migliorando il funzionamento dei mercati e rafforzando la competitività europea. Possono anche promuovere, ad esempio, la coesione sociale e regionale, lo sviluppo sostenibile e la diversità culturale, a prescindere dalla correzione dei fallimenti del mercato.
11. Tuttavia, gli aiuti di Stato dovrebbero essere utilizzati soltanto quando costituiscono uno strumento idoneo a conseguire un obiettivo ben definito, quando creano gli incentivi giusti, quando sono proporzionati e quando falsano il meno possibile la concorrenza. In sostanza, quindi, scopo fondamentale della valutazione della compatibilità degli aiuti di Stato è soppesare gli effetti negativi degli aiuti sulla concorrenza e i loro effetti positivi in termini di comune interesse.
12. Le norme orizzontali sugli aiuti di Stato si applicano in linea di principio a tutti i settori, tuttavia determinati settori sono disciplinati da norme molto specifiche; norme speciali si applicano all'agricoltura, alla pesca, al carbone e ai trasporti, dato il carattere speciale delle norme che disciplinano questi settori. Il piano di azione non si

occupa della riforma di queste norme, sebbene i principi in esso enunciati si applichino a tutti i settori. Occorre altresì tener conto degli obiettivi del trattato Euratom e degli obblighi imposti dall'Organizzazione mondiale del commercio.

## **I.2 Nuove sfide per la politica comunitaria degli aiuti di Stato**

13. La politica degli aiuti di Stato si trova oggi di fronte a nuove sfide, che impongono di agire. Come è stato chiaramente detto dal Consiglio europeo del novembre 2004, è necessario dare un **nuovo impulso alla cosiddetta strategia di Lisbona**. Nella comunicazione della Commissione al Consiglio europeo di primavera 2005, dal titolo "*Lavorare insieme per la crescita e l'occupazione. Il rilancio della strategia di Lisbona*", è già stato definito un nuovo programma di azione di Lisbona, che assegna una funzione importante al controllo degli aiuti di Stato.
14. Il **Consiglio europeo** del marzo 2005 ha invitato "gli Stati membri a proseguire sulla via della riduzione del livello generale degli aiuti di Stato considerando nel contempo le eventuali carenze dei mercati. Tale movimento deve essere accompagnato da una redistribuzione degli aiuti a favore di taluni obiettivi orizzontali quali la ricerca e l'innovazione nonché la valorizzazione del capitale umano. La riforma degli aiuti regionali dovrebbe inoltre favorire un livello elevato di investimenti e permettere una riduzione delle disparità conformemente agli obiettivi di Lisbona".
15. La politica degli aiuti di Stato tutela la concorrenza sul mercato unico ed è strettamente interconnessa con molti obiettivi di comune interesse, quali i servizi di interesse economico generale, la coesione sociale e regionale, l'occupazione, la ricerca e lo sviluppo, la tutela dell'ambiente e la protezione e la promozione della diversità culturale. Essa deve contribuire, sia autonomamente che facendo da supporto ad altre politiche, a trasformare l'Europa in un'area che attragga investimenti e crei occupazione, ad accrescere le conoscenze e a potenziare l'innovazione per favorire la crescita economica e la creazione di posti di lavoro più numerosi e migliori.
16. **L'allargamento** del 2004 è stato senza precedenti per ampiezza e ha reso ancora più urgente l'esigenza di adeguare la politica degli aiuti di Stato e di migliorare la *governance* per assicurare un controllo effettivo nell'Unione allargata.
17. Inoltre, **il numero e la complessità crescenti dei documenti** adottati progressivamente dalla Commissione nel corso degli anni rendono pressante l'esigenza di razionalizzare la politica degli aiuti di Stato, di concentrare l'attenzione sulle tipologie di aiuti che hanno un maggiore effetto distorsivo e di rendere il controllo degli aiuti di Stato più prevedibile e più facilmente gestibile, minimizzando così l'incertezza giuridica e riducendo gli oneri amministrativi a carico sia della Commissione che degli Stati membri. È altresì necessario rafforzare l'impegno degli Stati membri a rispettare l'obbligo di applicare le norme in materia di aiuti di Stato. Infine, è **necessario accrescere la trasparenza** e le azioni di sensibilizzazione nel settore degli aiuti di Stato, per fare in modo che le imprese, il mondo accademico, gli specialisti della concorrenza, i consumatori e il grande pubblico si sentano partecipi e si attivino contro gli aiuti concessi illegalmente, in particolare dinanzi ai giudici nazionali.

### I.3 Come affrontare le nuove sfide?

18. Per affrontare le nuove sfide è necessaria una radicale modifica delle vigenti norme sugli aiuti di Stato, sia sostanziali che procedurali. Per valutare concretamente gli effetti allocativi o distributivi degli aiuti di Stato occorre tener conto del loro effettivo contributo alla realizzazione di obiettivi fissati di comune accordo e politicamente auspicabili. La Commissione si prefigge di presentare un pacchetto di riforma ampio e coerente, basato sui seguenti elementi:
- aiuti di Stato meno numerosi e più mirati;
  - un approccio economico più preciso;
  - procedure più efficaci, una migliore attuazione, una maggiore prevedibilità e un'accresciuta trasparenza;
  - la ripartizione delle responsabilità tra Commissione e Stati membri: la Commissione non può migliorare le norme in materia di aiuti di Stato senza il sostegno effettivo degli Stati membri e il loro pieno impegno a rispettare l'obbligo di notificare tutti gli aiuti che intendano accordare e di applicare correttamente le regole.
19. Per assolvere gli obblighi che il trattato le impone, la Commissione si avvale di analisi economiche e giuridiche, in alcuni casi per determinare se una misura costituisca un aiuto di Stato (ad esempio: applicazione del principio dell'investitore operante in un'economia di mercato o valutazione della giustificazione di determinate misure tramite la natura o l'impianto generale del sistema fiscale) e in particolare per determinare se un aiuto di Stato possa essere dichiarato compatibile con il trattato. Per valutare se una misura di aiuto possa ritenersi compatibile con il mercato comune, la Commissione soppesa gli effetti positivi della misura (conseguimento di un obiettivo di comune interesse) e gli effetti potenzialmente negativi (distorsione degli scambi e della concorrenza). Spetta agli Stati membri, prima di dare attuazione ad una misura prevista, fornire le prove necessarie a questo riguardo.
20. La Commissione continuerà a sviluppare i criteri di valutazione della compatibilità degli aiuti, in particolare tramite l'analisi di settori specifici. In generale, gli effetti positivi di un aiuto dipendono dai seguenti fattori: i) la precisione con cui è stato individuato l'obiettivo riconosciuto di comune interesse (sia esso sociale, regionale, economico o culturale); ii) se l'aiuto di Stato costituisce uno strumento idoneo per risolvere il problema rispetto ad altri strumenti e iii) se l'aiuto crea gli incentivi necessari ed è proporzionato. Per quanto riguarda invece il livello di distorsione generato da un aiuto, esso dipende in genere dai seguenti fattori: i) la procedura di selezione dei beneficiari e le condizioni di concessione dell'aiuto; ii) le caratteristiche del mercato e del beneficiario e iii) il tipo di aiuto e l'importo. Ad esempio gli aiuti alla ristrutturazione e all'investimento a favore delle grandi imprese dovrebbero essere chiaramente volti al conseguimento di obiettivi di comune interesse, visto l'impatto, di norma significativo, di tali misure sulla concorrenza e sugli scambi.
21. Per contribuire nel miglior modo possibile alla rin vigorita strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione, la Commissione, se del caso, rafforzerà **l'approccio economico all'analisi degli aiuti di Stato**. L'approccio economico è lo strumento per

concentrare meglio determinati aiuti di Stato e indirizzarli **verso gli obiettivi della rinvigorita strategia di Lisbona**.

22. Il maggiore ricorso ad un approccio economico più preciso consente una valutazione corretta e più trasparente delle distorsioni della concorrenza e degli scambi determinate dalle misure di aiuto. Questo approccio permette anche di analizzare le cause dell'incapacità del mercato di conseguire da solo gli obiettivi di comune interesse auspicati e di valutare quindi i vantaggi offerti dagli aiuti di Stato per il loro conseguimento.
23. A questo riguardo, un elemento essenziale è costituito **dall'analisi dei fallimenti del mercato** (esternalità, asimmetrie informative, problemi di coordinamento) che possono costituire le ragioni dell'**incapacità del mercato di conseguire gli obiettivi di comune interesse auspicati**, in particolare se di natura economica. L'esatta individuazione del relativo fallimento del mercato consente in questi casi di valutare più correttamente se l'aiuto di Stato possa essere giustificato e accettabile, se rappresenti la soluzione più idonea e in che modo debba essere attuato per conseguire l'obiettivo auspicato senza falsare la concorrenza e gli scambi in misura contraria al comune interesse.

### **1. Gli aiuti di Stato nel quadro della strategia di Lisbona**

2. La concorrenza è fattore fondamentale di efficienza economica, e consente di liberare il potenziale di crescita dell'Europa a beneficio dei cittadini europei. In questo contesto il termine "efficienza" fa riferimento alla misura della massimizzazione del benessere su un dato mercato o nell'economia nel suo complesso. Si ha quindi un "**fallimento del mercato**" quando il mercato non porta ad un risultato efficiente sotto il profilo economico. Il fallimento del mercato ha cause diverse, in particolare:

3. - *esternalità*: si hanno esternalità quando gli operatori non tengono pienamente conto delle conseguenze delle loro azioni sugli altri membri della società. È possibile che gli operatori di mercato non siano tenuti a sopportare per intero i costi sociali delle loro azioni (esternalità negative), come nel caso dell'inquinamento industriale, ed è anche possibile che non siano in grado di trarre pieno vantaggio dalle loro azioni (esternalità positive), come nei settori della ricerca e dell'innovazione;

4. - *beni pubblici*: i beni pubblici sono beni che recano benefici alla società, ma che non sono di norma forniti dal mercato, dato che è difficile, se non impossibile, escludere qualcuno dal loro utilizzo (e quindi costringerlo a pagare per usufruire di questi beni). Esempi di beni pubblici sono la difesa nazionale e alcuni servizi pubblici radiotelevisivi;

5. - *asimmetrie informative*: le asimmetrie informative possono generare costi di transazione, costi di agenzia, azzardo morale o selezione avversa, che a loro volta determinano un funzionamento inefficiente del mercato. Un esempio ben noto di asimmetria informativa si ha sul mercato finanziario, sul quale le imprese in fase di avvio hanno generalmente difficoltà a trovare finanziamenti adeguati;

6. - *problemi di coordinamento*: un inefficiente funzionamento del mercato può anche essere dovuto ad un problema di coordinamento tra i partecipanti al mercato. Problemi di coordinamento possono sussistere ad esempio nel settore della normalizzazione, in quello delle infrastrutture di trasporto o in quello dell'innovazione;

7. - potere di mercato: un'altra ragione dell'inefficiente funzionamento del mercato è l'esistenza di un potere di mercato, ad esempio in caso di monopolio.

8. Quando i mercati non realizzano l'efficienza economica, gli Stati membri o l'Unione possono decidere di intervenire per correggere i fallimenti del mercato. Alcune delle situazioni descritte in precedenza possono essere risolte con strumenti di regolamentazione o con altri mezzi. In alcuni casi, tuttavia, gli Stati membri possono prevedere il ricorso agli aiuti di Stato. Un'importante giustificazione degli aiuti di Stato è dunque l'esistenza di un fallimento del mercato.

9. Tuttavia non è sufficiente che l'aiuto di Stato sia volto alla correzione di un fallimento del mercato. Prima di ricorrere agli aiuti di Stato, che in genere costituiscono solo un'opzione "di ripiego" per l'allocazione ottimale delle risorse, è necessario verificare l'impossibilità di correggere il fallimento del mercato mediante misure meno distorsive. Occorre inoltre che gli aiuti di Stato costituiscano lo strumento appropriato e siano concepiti in maniera tale da correggere effettivamente il fallimento del mercato, in quanto generano un effetto di incentivo e sono proporzionati. Inoltre, gli aiuti di Stato non devono falsare la concorrenza in misura contraria al comune interesse.

10. Nel contesto della rinvigorita strategia di Lisbona, il Consiglio europeo ha invitato gli Stati membri a prestare attenzione ai fallimenti del mercato. Occorre inoltre compiere uno sforzo per assicurare la coesione sociale ed economica e lo sviluppo sostenibile.

## II CONCENTRARI SULLE PRIORITÀ FONDAMENTALI

### II.1 Puntare sull'innovazione e sulle attività di R&S per rafforzare la società della conoscenza

24. Il futuro sviluppo economico dell'Europa dipende dalla sua capacità di creare e far crescere settori ad alto valore aggiunto, innovativi e basati sulla ricerca, che siano in grado di competere con i migliori concorrenti a livello mondiale. La priorità accordata alla conoscenza e all'innovazione è stata chiaramente ribadita nella comunicazione al Consiglio europeo di primavera.

25. A questo proposito, nel 2005 la Commissione adotterà una **comunicazione sugli aiuti di Stato e sull'innovazione**, in cui analizzerà i bisogni e vaglierà le possibilità di adeguamento delle norme vigenti, al fine di creare condizioni quadro idonee a favorire l'innovazione nella UE. La comunicazione andrà ad integrare il programma quadro sull'innovazione e la competitività. L'innovazione è connessa con un processo che consente di combinare la conoscenza e la tecnologia con lo sfruttamento delle opportunità offerte dal mercato per prodotti, servizi e processi commerciali nuovi o più avanzati rispetto a quelli già disponibili sul mercato comune, e comporta un certo grado di rischio. Questo processo può essere ostacolato dai fallimenti del mercato (il più delle volte in forma di esternalità, beni pubblici e asimmetrie informative che determinano una diffusione inefficiente dei risultati, finanziamenti insufficienti e asimmetrie sul mercato del lavoro). Gli aiuti di Stato possono essere giustificati quando occorre accrescere gli incentivi all'innovazione, purché non determinino il venir meno dell'iniziativa privata o favoriscano la concorrenza sleale.

26. Il vademecum della Commissione sull'innovazione ha dimostrato che è già possibile in un certo numero di casi concedere aiuti per correggere i fallimenti del mercato che

ostacolano l'innovazione, ma che comunque le norme potrebbero essere migliorate. Verranno analizzate ulteriori possibilità in modo da includere misure che consentano di stimolare l'innovazione nel comune interesse. Verrà prestata particolare attenzione, ad esempio, alla specifica situazione delle piccole e medie imprese, al ruolo degli intermediari (ad es. *cluster* e centri tecnologici) e ai ricercatori altamente qualificati che lavorano nel settore dell'innovazione. Le modifiche specifiche proposte nella comunicazione saranno introdotte successivamente, al momento della revisione delle norme in materia.

27. Inoltre, la Commissione apporterà modifiche al **programma quadro comunitario di ricerca e sviluppo**, alla luce degli obiettivi di Lisbona e di Barcellona. Nella revisione si cercherà anche di tenere maggiormente conto delle priorità della politica comunitaria in materia di R&S, in particolare la promozione della cooperazione transfrontaliera e dei partenariati pubblico-privato nel settore della ricerca, la diffusione dei risultati delle ricerche e i grandi progetti di ricerca di comune interesse europeo. Gli aiuti di Stato a favore delle attività di R&S potrebbero consentire agli Stati membri di correggere i fallimenti del mercato e di fornire gli incentivi giusti alle imprese per spingerle ad investire di più nelle attività di R&S. La Commissione baserà la revisione del programma quadro su un approccio più aderente ad un processo interattivo di innovazione industriale, che tenga anche conto della risposta continua del mercato.
28. Il programma quadro dovrà anche tenere conto della crescente importanza dei partenariati pubblico-privato nel settore della R&S. In particolare dovrà prevedere idonee disposizioni sulla ricerca collaborativa, ivi compresi la proprietà dei diritti di proprietà intellettuale ottenuti nel quadro di questo tipo di progetti, l'accesso a questi diritti e il loro sfruttamento. In sede di riesame dovrà essere valutata anche l'opportunità di consentire la concessione di aiuti a favore della diffusione dei risultati. La Commissione valuterà inoltre se estendere il campo di applicazione del programma quadro a tipologie di aiuti a favore di determinate attività innovative non ancora contemplate negli orientamenti o nei regolamenti in vigore, creando così un **quadro degli aiuti alle attività di R&S e all'innovazione**. Inoltre, se sulla base dell'esperienza acquisita la Commissione riuscirà a definire criteri chiari e generali di compatibilità, esenterà alcune misure di aiuto dell'obbligo di notificazione alla Commissione.

## II.2 Creare un contesto migliore per le imprese e stimolare lo spirito imprenditoriale

29. Occorre agire con la massima urgenza per migliorare il contesto in cui le imprese si trovano ad operare, in particolare riducendo l'insieme degli oneri amministrativi cui sono soggette, semplificando la legislazione e migliorandone la qualità, facilitando il rapido avvio di nuove imprese e creando un ambiente più favorevole alle imprese.
30. Per facilitare il rapido avvio di nuove imprese, la Commissione riesaminerà la **comunicazione sul capitale di rischio**. Il riesame si propone di incoraggiare lo spirito imprenditoriale e di stimolare gli investimenti in capitale di rischio, in particolare nelle imprese in fase di avvio e nelle PMI giovani e innovative, quando ciò consenta di correggere in modo adeguato i fallimenti del mercato messi in luce. La Commissione concentrerà la sua attenzione in particolare sulla necessità di accrescere ulteriormente la flessibilità delle norme, al fine di tener conto della diversità delle misure relative ai capitali di rischio, in particolare per quanto riguarda il livello massimo delle quote di

finanziamento ammissibili nei casi in cui si ritenga esservi una carenza nell'offerta di capitale di rischio.

### II.3 Investire nel capitale umano

31. Il conseguimento di un elevato livello di occupazione, di una crescita duratura e della coesione economica e sociale costituisce un obiettivo fondamentale della Comunità. La strategia europea per l'occupazione, una delle pietre angolari della nuova strategia di Lisbona, mira a promuovere un elevato livello di occupazione e una manodopera qualificata, competente e adattabile. Ciò richiede ingenti investimenti nel capitale umano. A questo riguardo, gli aiuti di Stato possono essere giustificati quando è necessario incoraggiare i datori di lavoro, tramite gli incentivi giusti, ad assumere più lavoratori, in particolare i lavoratori che hanno difficoltà ad accedere al mercato del lavoro e a restarvi, e a fornire una formazione adeguata ai loro lavoratori. Inoltre, il rafforzamento dell'adattabilità, l'aggiornamento delle competenze dei lavoratori e delle imprese nel loro complesso e il miglioramento della qualità dell'istruzione e della formazione sono di importanza fondamentale per accrescere la capacità della UE di anticipare, di generare e di assorbire i cambiamenti economici che si succedono ad un ritmo sempre più rapido.
32. I regolamenti di esenzione per categoria relativi agli aiuti alla formazione e agli aiuti all'occupazione verranno entrambi a scadenza alla fine del 2006. La Commissione intende semplificare e consolidare queste esenzioni per categoria nel quadro di un regolamento generale di esenzione per categoria, basandosi sui principi illustrati sopra.

### II.4 Servizi di interesse economico generale di elevata qualità

33. La fornitura di **servizi di interesse economico generale (SIEG)** efficienti e di elevata qualità costituisce una delle componenti fondamentali dello Stato sociale europeo, oltre ad essere un fattore essenziale di coesione sociale e territoriale, tra l'altro nel settore dell'istruzione, della formazione e della cultura, nonché garanzia dell'esercizio della piena cittadinanza. SIEG di elevata qualità contribuiscono anche alla competitività dell'economia europea. Gli Stati membri dispongono di un ampio margine di discrezionalità nel decidere se e in che modo finanziare i servizi di interesse economico generale. Tuttavia, per evitare distorsioni della concorrenza, le compensazioni accordate devono consentire lo svolgimento della missione di servizio pubblico senza generare sovracompensazioni e indebite distorsioni della concorrenza.
34. Il libro bianco sui servizi di interesse generale annuncia l'adozione da parte della Commissione di testi legislativi per fornire orientamenti più precisi in materia. Per accrescere la certezza del diritto, la Commissione adotterà una decisione, sulla base dell'articolo 86, paragrafo 3, del trattato, e orientamenti, con i quali preciserà le condizioni di compatibilità con il trattato delle compensazioni per l'obbligo di servizio pubblico che costituiscono aiuti di Stato. Nella decisione della Commissione verrà disposta l'esenzione dall'obbligo di notificazione per le compensazioni di importo ridotto. Condizioni speciali saranno applicate anche agli ospedali e alle società di edilizia sociale. Infine, la Commissione modificherà la direttiva sulla trasparenza tenendo conto dell'evoluzione della giurisprudenza degli organi giurisdizionali europei.

## II.5 Una migliore definizione delle priorità grazie alla semplificazione e al consolidamento normativo

35. Per garantire una migliore *governance* e facilitare la concessione di aiuti chiaramente compatibili con il trattato, la Commissione adotterà un **regolamento generale di esenzione per categoria** al fine di esentare alcune categorie di aiuti dell'obbligo di notificazione alla Commissione. Alla base del regolamento vi è il principio che la politica degli aiuti di Stato deve concentrarsi sulle tipologie di aiuti che falsano maggiormente la concorrenza e deve fissare chiaramente le priorità "positive" e quelle "negative".
36. Con il relativo regolamento di abilitazione, il Consiglio ha autorizzato la Commissione a esentare dall'obbligo di notificazione determinati settori, per i quali la Commissione può definire criteri di compatibilità generali che consentano un'interpretazione uniforme nei vari Stati membri. A determinate condizioni la Commissione può esentare gli aiuti concessi a favore delle PMI, delle attività di R&S, dell'ambiente, dell'occupazione, della formazione e dello sviluppo regionale. Con la previsione di un'esenzione generale per categoria la Commissione intende **semplificare e consolidare** le norme relative alle esenzioni per categoria già vigenti (formazione, PMI e occupazione) e introdurre una **gamma più ampia di esenzioni**, in particolare per quanto riguarda gli aiuti a favore delle PMI e delle attività di R&S. Le categorie di aiuto definibili con precisione possono rientrare nel campo di applicazione di un regolamento di esenzione per categoria; per quanto riguarda invece alcune forme di aiuti che non è possibile definire a priori con precisione, gli orientamenti possono costituire uno strumento più flessibile.
37. La Commissione valuterà inoltre la possibilità di integrare alcune categorie di aiuti, quali ad esempio gli aiuti regionali, gli aiuti all'ambiente, gli aiuti per il salvataggio a favore delle PMI, senza tralasciare però i problemi posti dal cumulo di differenti tipi di aiuti. Inoltre, basandosi su un'analisi economica e sull'esperienza acquisita la Commissione esaminerà la possibilità di esentare aiuti di importo più elevato rispetto agli aiuti che beneficiano attualmente di esenzione. Tuttavia, ciò sarà possibile solo se gli Stati membri dimostreranno maggiore responsabilità e **rispetteranno le norme e i criteri** imposti dai regolamenti di esenzione per categoria.
38. Al fine di tener conto dell'evoluzione dell'economia, verrà inoltre innalzata la soglia al di sotto della quale gli Stati membri possono accordare **aiuti de minimis** senza ulteriori requisiti specifici.

## II.6 Una politica mirata degli aiuti regionali

39. Come espresso chiaramente nella comunicazione al Consiglio europeo di primavera, la Commissione è pienamente impegnata a garantire lo sviluppo sostenibile, nonché a modernizzare e a promuovere il modello sociale europeo. Questo impegno si estende anche alla politica degli aiuti di Stato.
40. A questo riguardo, un elemento importante della strategia di Lisbona è rappresentato in particolare dalla coesione: la riduzione delle disparità tra le regioni europee è fattore di stabilità e consentirà di liberare un grande potenziale di crescita. Gli allargamenti del passato hanno dimostrato che vi sono margini di sviluppo a beneficio sia delle regioni ricche che di quelle povere. La politica degli aiuti di Stato può contribuire a

raggiungere questo risultato positivo, impedendo la corsa nefasta alle sovvenzioni tra le regioni e creando gli incentivi giusti alla crescita e all'occupazione sia nelle regioni meno sviluppate che nelle altre regioni.

41. La politica della Commissione in materia di aiuti regionali deve essere aggiornata per tener conto degli sviluppi intervenuti nei sette anni trascorsi dall'adozione dei vigenti orientamenti, avvenuta nel 1998. La Commissione ha avviato il riesame degli **orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato a finalità regionale**, in cui intende integrare la **disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento**. Il riesame terrà anche conto della terza relazione sulla coesione, che propone di organizzare la futura politica di coesione attorno a tre obiettivi principali: a) convergenza, b) competitività regionale e occupazione, c) cooperazione territoriale europea. Questi obiettivi sono altresì alla base delle proposte di regolamento della Commissione relative ai fondi strutturali.
42. Data la necessità di usare moderazione nella concessione degli aiuti all'investimento alle grandi imprese, per far sì che gli aiuti, grazie alla riduzione delle disparità regionali, continuino ad essere uno strumento efficace per favorire la competitività generale a lungo termine, questo tipo di aiuto potrebbe essere destinato principalmente alle regioni meno sviluppate.
43. Gli aiuti regionali devono essere considerati alla luce delle possibilità di concessione di aiuti per obiettivi orizzontali previste dalla presente comunicazione, in particolare per quanto riguarda le misure di aiuto più direttamente legate all'attuazione del programma di Lisbona. Occorrerà esaminare se e in che misura mantenere le maggiorazioni regionali contenute nei testi vigenti in materia di obiettivi orizzontali.
44. La Commissione esaminerà altresì quali siano i livelli di aiuto giustificabili al di fuori delle regioni meno sviluppate, quali debbano essere i differenziali di aiuto, quali categorie di imprese debbano beneficiarne e per quali categorie di aiuti. Tutto ciò darà agli Stati membri un grado sufficiente di flessibilità per definire a livello nazionale politiche volte a promuovere la competitività e l'occupazione a livello regionale e la cooperazione territoriale a livello europeo, riuscendo nello stesso tempo a conseguire l'obiettivo di "aiuti di Stato meno numerosi e più mirati".

## **II.7 Incoraggiare un futuro ecologicamente sostenibile**

45. La tutela dell'ambiente non solo è fondamentale come obiettivo in sé, ma può anche essere fonte di vantaggio competitivo per l'Europa, in quanto offre opportunità di innovazione e consente di creare nuovi mercati e di accrescere la competitività, grazie all'impiego efficiente delle risorse e degli strumenti finanziari.
46. La **disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente** resterà in vigore fino al 2007. Nel 2005 la Commissione avvierà le riflessioni sulle modalità e sui mezzi migliori per affrontare le sfide poste dallo sviluppo sostenibile e per sfruttare le opportunità che esso offre, quali definite nella strategia di Lisbona e nella strategia per lo sviluppo sostenibile, cercando soprattutto di assicurare la piena internalizzazione dei costi ambientali. La Commissione cercherà in particolare di incoraggiare l'eco-innovazione e l'incremento di produttività tramite l'eco-efficienza, conformemente a quanto previsto dal piano di azione per le tecnologie ambientali.

Talune misure potrebbero altresì essere esonerate dall'obbligo di notificazione in virtù dell'esenzione generale per categoria.

## **II.8 Creare infrastrutture moderne dei trasporti, dell'energia e delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione**

47. Secondo il piano di azione di Lisbona, per cogliere i frutti della rinvigorita strategia di Lisbona è indispensabile creare infrastrutture moderne dei trasporti, dell'energia e delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione in tutto il territorio della UE. Il piano invita pertanto gli Stati membri a rispettare gli impegni assunti in termini di investimenti nelle reti di trasporto e nelle reti energetiche. Cresce il ricorso da parte degli Stati membri ai partenariati pubblico-privato per la costruzione di infrastrutture. Per valutare le risorse statali messe a disposizione per i partenariati pubblico-privato occorrono pertanto norme chiare in materia di aiuti di Stato. Sotto un profilo più generale occorre rilevare che, a seguito della recente apertura di mercati in passato soggetti al controllo statale, un numero crescente di organismi pubblici si trovano ad operare su una serie di mercati. Questa situazione potrebbe sollevare problemi di natura giuridica per quanto riguarda l'applicabilità delle norme in materia di aiuti di Stato. La Commissione valuterà l'opportunità di adottare orientamenti in materia.

## **III MODERNIZZARE LE PRASSI E LE PROCEDURE NEL SETTORE DEGLI AIUTI DI STATO**

### **III.1 Una *governance* migliore: ripartire le responsabilità con gli Stati membri**

48. Attualmente le **prassi e le procedure nel settore degli aiuti di Stato evidenziano alcune carenze**, come si può constatare se si considera la lunghezza dei procedimenti. Le cause all'origine dell'allungamento dei tempi vanno rinvenute in particolare nei molti obblighi imposti dal regolamento di procedura n. 659/1999 del Consiglio (ad esempio in materia di versioni linguistiche e di pubblicazione). Se non si interviene, i tempi rischiano di allungarsi ulteriormente a seguito dell'allargamento. Tempi più lunghi sono chiaramente inaccettabili, se si considera che un compromesso è possibile tra durata della procedura e garanzia di un controllo effettivo, pur salvaguardando i diritti dei terzi.

49. Nel breve periodo la Commissione, **nel quadro dei regolamenti di procedura in vigore**, migliorerà, dove possibile, l'amministrazione e la prassi interna, accrescerà l'efficienza e potenzierà l'attuazione e il controllo. Dato che il successo in questo ambito dipenderà anche dalle prassi seguite dagli Stati membri, anch'essi sono chiamati a compiere sforzi per accrescere l'efficienza, la trasparenza e l'attuazione della politica degli aiuti di Stato.

50. La Commissione valuterà l'opportunità di pubblicare **orientamenti sulle migliori prassi**, dopo avere consultato gli Stati membri e il grande pubblico sul modo in cui migliorare le procedure per gestire meglio gli aiuti di Stato. Tenterà in particolare di introdurre nella procedura tempi più prevedibili e tappe intermedie chiare, e di assicurare una più grande trasparenza fornendo maggiori informazioni su Internet. La Commissione ridurrà inoltre i ritardi, incoraggiando una redazione più accurata delle notifiche e scoraggiando le notifiche incomplete, mediante il ricorso più sistematico alle ingiunzioni rivolte agli Stati membri di fornire informazioni complete entro un certo termine.

51. Sebbene competente per l'adozione delle norme di dettaglio in materia di aiuti di Stato sia la Commissione, l'applicazione corretta delle norme e delle procedure dipende in larga misura dagli Stati membri. Nel quadro dell'allargamento, il controllo delle misure di aiuto di Stato nei nuovi Stati membri è stato effettuato da autorità di controllo indipendenti sotto il profilo funzionale. È stata un'esperienza che ha dato buoni risultati e di cui occorrerà tenere conto nel valutare l'opportunità di intensificare la cooperazione tra la Commissione e tutti gli Stati membri. A questo proposito, la Commissione esaminerà se **autorità indipendenti** negli Stati membri possano assisterla nell'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato (accertamento e recupero a titolo provvisorio di aiuti concessi illegalmente, esecuzione delle decisioni di recupero).

### III.2 Meno burocrazia e applicazione e controllo più mirati

52. Gli orientamenti sulle migliori prassi, assieme all'esenzione generale per categoria e all'aumento della soglia *de minimis* dovrebbero consentire di ridurre sia i tempi di adozione delle decisioni da parte della Commissione sia gli oneri amministrativi a carico degli Stati membri. Tuttavia, gli **Stati membri dovrebbero impegnarsi più attivamente** per verificare che le condizioni di esenzione siano pienamente rispettate e che le informazioni necessarie vengano conservate conformemente alla normativa in materia, in modo che in caso di dubbio o di denuncia la Commissione possa verificare la compatibilità degli aiuti.

53. L'efficacia e la credibilità del controllo degli aiuti di Stato presuppongono la **corretta esecuzione** delle decisioni della Commissione, in particolare per quanto riguarda il recupero degli aiuti di Stato concessi illegalmente e degli aiuti incompatibili. L'esperienza recente dimostra che l'esecuzione delle decisioni di recupero da parte degli Stati membri è insoddisfacente e che a volte le decisioni condizionali e le decisioni positive non sono correttamente eseguite dagli Stati membri. Per questo la Commissione:

- farà in modo che si giunga ad un'esecuzione più tempestiva ed efficace delle decisioni di recupero, per assicurare parità di trattamento a tutti i beneficiari. A questo scopo, la Commissione sorveglierà più attentamente l'esecuzione da parte degli Stati membri delle sue decisioni di recupero. Il recupero deve essere eseguito conformemente alle procedure nazionali. Qualora però risulti che il recupero non viene eseguito tempestivamente ed efficacemente, la Commissione ricorrerà più attivamente alla procedura di cui all'articolo 88, paragrafo 2 e agli articoli 226 e 228 del trattato, per non rispetto delle sue decisioni;
- esigerà maggiore trasparenza nei principi generali del controllo degli aiuti di Stato e valuterà l'opportunità di creare una rete delle autorità o dei punti di contatto nel settore degli aiuti di Stato, per facilitare il flusso di informazioni e lo scambio delle migliori prassi;
- promuoverà a tutti i livelli azioni di sensibilizzazione volte a promuovere la comprensione dell'azione di controllo degli aiuti di Stato, per aiutare le autorità che concedono gli aiuti a predisporre misure compatibili con le norme del trattato.

54. La Commissione rafforzerà la **sorveglianza sul rispetto** da parte degli Stati membri delle condizioni fissate nelle decisioni sugli aiuti di Stato e l'osservanza delle

disposizioni dei regolamenti di esenzione per categoria. Incoraggerà inoltre gli Stati membri a fissare criteri di riferimento sulla base dei quali poter verificare se gli aiuti di Stato consentano effettivamente di conseguire gli obiettivi fissati e se costituiscano il miglior strumento di intervento dello Stato per il conseguimento di un dato obiettivo. Ciò potrebbe essere realizzato in collaborazione con le Corti dei conti nazionali.

55. La Commissione si impegnerà anche in **azioni di sensibilizzazione**, per incoraggiare le parti interessate a vigilare sulla piena osservanza delle norme in materia di aiuti di Stato. L'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE è direttamente applicabile e conferisce ai giudici nazionali il potere di sospendere o di recuperare a titolo provvisorio gli aiuti concessi illegalmente prima della loro approvazione da parte della Commissione. I ricorsi dei privati cittadini dinanzi ai giudici nazionali potrebbero pertanto rafforzare la disciplina nel settore degli aiuti di Stato. Occorre inoltre sensibilizzare maggiormente i revisori dei conti, le autorità nazionali di regolamentazione dei mercati, le Corti dei conti nazionali. A questo scopo, la Commissione ha avviato uno studio che pone l'accento su due aspetti importanti dell'applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato a livello nazionale, ossia il ruolo delle giurisdizioni nazionali nella tutela dei diritti dei terzi interessati, in particolare i concorrenti dei beneficiari di aiuti concessi illegalmente, e l'esecuzione a livello nazionale delle decisioni negative, soprattutto le decisioni che prevedono un obbligo di recupero.
56. Un altro settore in cui i **giudici nazionali** potrebbero svolgere un ruolo maggiore è quello del controllo dell'effettiva rispondenza ai criteri necessari delle misure rientranti nel campo di applicazione di un'esenzione per categoria o alle quali si applicano le soglie *de minimis* e che non sono state quindi notificate alla Commissione. Se necessario, la Commissione valuterà l'opportunità di riesaminare la comunicazione relativa alla cooperazione tra i giudici nazionali e la Commissione in materia di aiuti di Stato, e considererà in particolare se estenderne il campo di applicazione ad altri organi nazionali.

### III.3 Adeguare le norme procedurali all'Unione europea allargata

57. La Commissione esaminerà tutte le azioni possibili per ridurre i costi amministrativi e migliorare le norme di procedura, al fine, in particolare, di ridurre i tempi di trattamento dei casi oggetto di un procedimento da parte della Commissione, di fornire un chiaro incentivo a rispettare l'obbligo di notificazione delle misure di aiuto e di accrescere l'efficienza, la sorveglianza e l'applicazione delle norme. A tal fine, nel 2007 la Commissione intende presentare un documento di consultazione che verrà discusso con gli Stati membri e che potrebbe portare ad una **proposta di modifica del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio (regolamento di procedura)**.
58. Le opzioni da prendere in considerazione sono ad esempio:
- per **accorciare i tempi e accrescere la trasparenza**, la Commissione potrebbe ricorrere maggiormente a Internet. Potrebbe inoltre impegnarsi a concludere le sue indagini entro tempi più brevi, a condizione che gli Stati membri assicurino una buona cooperazione, che in caso di dubbio possa darsi avvio alla procedura e che, qualora tutte le informazioni non siano state fornite prima di un determinato termine, possa essere adottata una decisione negativa. Potrebbero essere, inoltre, riesaminate le procedure amministrative e gli aspetti linguistici (ad. es. l'obbligo di traduzione);

- per **garantire che le misure di aiuto vengano debitamente notificate**, si potrebbe ampliare la portata dell'ingiunzione di recupero in modo che si possa procedere sistematicamente al recupero a titolo provvisorio degli aiuti non notificati; si potrebbe inoltre introdurre un qualche meccanismo di dissuasione nei confronti degli Stati membri per le misure non notificate. Si potrebbe ad esempio procedere ad un esame periodico di quanto realizzato dagli Stati membri in termini di notificazioni. Qualora risulti che uno Stato membro non notifica debitamente gli aiuti di Stato che concede, la Commissione potrebbe intervenire per far sanzionare l'inosservanza degli obblighi ai sensi degli articoli 226 e 228 del trattato;
  - per **conseguire una maggiore efficienza**, la discussione e l'elaborazione delle opportune misure potrebbero essere formalizzate in modo più preciso. La Commissione potrebbe inoltre migliorare la consultazione dei partecipanti al mercato e la raccolta delle informazioni settoriali pertinenti tramite nuovi strumenti che le conferiscano poteri di indagine supplementari. Potrebbe anche essere prevista una procedura scritta per il comitato consultivo in materia di aiuti di Stato.
59. Oltre a ciò, la Commissione valuterà anche la necessità di estendere il campo di applicazione del **regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio per autorizzare** la Commissione ad accordare l'esenzione per categoria ad altri tipi di misure, ad esempio gli aiuti nel settore della cultura e della tutela e della conservazione del patrimonio artistico. A questo proposito, la Commissione intende chiarire la funzione e l'uso delle esenzioni per categoria e degli orientamenti, oltre a valutare la possibilità di conferire alle esenzioni per categoria non solo un effetto positivo, come avviene attualmente, ma anche, in determinati casi, un effetto negativo. Ciò significa che determinati criteri di esenzione dalla notificazione fungerebbero anche da criteri di compatibilità dell'aiuto, il che consentirebbe alle giurisdizioni nazionali di applicare direttamente le esenzioni per categoria e di dichiarare non solo la compatibilità ma anche l'incompatibilità di un determinato aiuto.

#### III.4 Ampio riesame dei rimanenti atti

60. La Commissione ha valutato la necessità di riesaminare ogni singolo atto della Commissione relativo alla concessione di aiuti di Stato. Nel corso dell'ultima tappa della riforma, la Commissione riesaminerà, ove necessario, i rimanenti atti, al fine di assicurare l'applicazione coerente e generalizzata degli stessi principi in tutti gli strumenti relativi agli aiuti di Stato.
61. In questa prospettiva, la Commissione riesaminerà la **comunicazione sull'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine** e il metodo per il **calcolo dei tassi di interesse di riferimento e dei tassi di interesse applicabili in caso di recupero**. Prima che vengano a scadenza i nuovi **orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione**, pubblicati nel 2004, la Commissione avvierà la riflessione sulla necessità di modificare alcune delle vigenti disposizioni degli orientamenti. In particolare terrà conto delle modifiche alla politica degli aiuti regionali, del rapporto con le diverse procedure di insolvenza vigenti negli Stati membri e della norme in materia di protezione sociale dei lavoratori delle imprese in corso di ristrutturazione.
62. I mass media, i servizi audiovisivi, le imprese creative e il settore culturale nel suo complesso presentano un elevato potenziale in termini di innovazione, di

competitività, di crescita e di occupazione, oltre ad avere una funzione essenziale nella preservazione e nella promozione della ricchezza e della diversità culturali e linguistiche della UE. Nell'esaminare le questioni in materia di aiuti di Stato in questi settori, la Commissione applica pienamente le relative disposizioni del trattato (in particolare l'articolo 151, paragrafo 4 e l'articolo 87, paragrafo 3, lettera d)) e il Protocollo sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri, allegato al trattato di Amsterdam, e tiene conto degli specifici interessi pubblici legati a queste attività. A tale riguardo, la Commissione riesaminerà la **comunicazione relativa all'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di radiodiffusione**. In particolare, con lo sviluppo delle nuove tecnologie digitali e dei servizi basati su Internet sono emerse nuove problematiche relative alla portata del servizio pubblico di radiodiffusione. La Commissione valuterà altresì l'opportunità di procedere ad un riesame della **comunicazione su taluni aspetti giuridici riguardanti le opere cinematografiche e le altre opere audiovisive (comunicazione sul cinema)**. Inoltre, sulla base dell'esperienza maturata in questo settore, la Commissione potrebbe chiedere al Consiglio di estendere il campo di applicazione del regolamento di abilitazione, in modo che anche il cinema possa beneficiare di *un'esenzione per categoria*.

63. La Commissione avvierà inoltre una più ampia riflessione sulle modalità di concessione degli aiuti di Stato alle imprese. Alcune misure di aiuto sono più trasparenti di altre; altre ancora sono più direttamente volte al conseguimento di obiettivi specifici. Ciò solleva interrogativi sull'efficacia delle varie forme di aiuti e sui loro effetti distorsivi della concorrenza. La Commissione adotterà pertanto un **documento di consultazione sugli elementi di aiuto contenuti nelle varie forme di aiuto** e raccoglierà il parere degli Stati membri e delle imprese sull'argomento. Dalla consultazione potrebbero emergere indicazioni per la Commissione se mostrarsi sistematicamente più rigorosa verso alcune forme di aiuto rispetto ad altre.
64. Ad integrazione della riflessione generale, la Commissione riesaminerà la **comunicazione sugli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie**, per integrarvi l'esperienza acquisita in questo settore e decidere se modificare le norme e i criteri vigenti. Contestualmente, la Commissione valuterà l'opportunità di rivedere la **comunicazione sull'applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese**, pubblicata nel 1998, in particolare per valutare se occorra estendere la comunicazione alla tassazione indiretta.
65. Infine, la Commissione deciderà se vi sia ancora bisogno di una **disciplina degli aiuti di Stato alla costruzione navale** o se invece il settore possa essere disciplinato semplicemente da norme orizzontali.
66. Dopo l'accordo sul nuovo regolamento del Consiglio sullo sviluppo rurale, previsto per il giugno 2005, la Commissione procederà ad un riesame delle misure specifiche vigenti per gli **aiuti di Stato nel settore agricolo**. Progetti di proposte saranno presentati in tempo per l'adozione formale nel 2006 e l'attuazione a partire dal 1° gennaio 2007.

### III.5 Applicazione e valutazione delle nuove prassi in futuro

67. Dopo avere concluso la revisione complessiva della politica degli aiuti di Stato, la Commissione procederà alla sua valutazione, per assicurarsi che le nuove norme e le

nuove prassi in materia funzionino correttamente a vantaggio dei cittadini europei. Se necessario, saranno proposte nuove azioni.


68. La tabella 1 riporta l'itinerario di riforma 2005/2009, con una suddivisione indicativa in tre tappe.

**Tabella 1: itinerario di riforma 2005-2009 (a titolo indicativo)**

<b>Modifiche</b>	<b>2005/2006</b>	<b>2007/2008</b>	<b>2009</b>
<b>Norme sostanziali</b>	<p>Itinerario di riforma degli aiuti di Stato 2005-2009</p> <p>Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale</p> <p>Esenzione generale per categoria (PMI, occupazione, formazione, R&amp;S, <i>de minimis</i>, sviluppo regionale, ambiente)</p> <p>Comunicazione sui tassi di interesse</p> <p>Orientamenti sulla R&amp;S e sull'innovazione</p> <p>Comunicazione sull'assicurazione del credito a breve termine</p> <p>Comunicazione sul capitale di rischio</p> <p>Decisione e orientamenti sui servizi di interesse economico generale e direttiva sulla trasparenza</p> <p>Orientamenti in materia di ambiente</p> <p>Disciplina degli aiuti di Stato alla costruzione navale</p>	<p>Valutazione/modifica degli orientamenti sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione.</p> <p>Comunicazione sugli aiuti di Stato sotto forma di garanzie</p> <p>Comunicazione sulla tassazione diretta delle imprese</p> <p>Comunicazione sugli aiuti di Stato al servizio pubblico radiotelevisivo</p> <p>Possibili ulteriori esenzioni per categoria</p>	<p>Valutazione della riforma e riesame delle norme vigenti sugli aiuti di Stato</p>
<b>Documenti di consultazione</b>	<p>Comunicazione sull'innovazione</p>	<p>Documento di consultazione sull'eventuale modifica del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio</p> <p>Documento di consultazione sulle varie forme di aiuti</p>	
<b>Norme procedurali</b>	<p>Orientamenti sulle migliori prassi interne</p> <p>Promozione delle azioni di sensibilizzazione nel settore degli aiuti di Stato.</p> <p>Potenziamento della sorveglianza dell'esecuzione delle decisioni e dei recuperi.</p> <p>Eventuale proposta di modifica del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio (regolamento di abilitazione)</p>	<p>Eventuale proposta di modifica del regolamento n. 659/99 del Consiglio (regolamento di procedura)</p> <p>Comunicazione relativa alla cooperazione tra i giudici nazionali e la Commissione in materia di aiuti di Stato</p>	

69. La tabella 2 fornisce un quadro delle principali modifiche che si prevede verranno apportate all'architettura delle norme in materia di aiuti di Stato.

**Tabella 2: PRINCIPALI MODIFICHE PREVISTE ALL'ARCHITETTURA**



\* \* \*